



Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

A.C. 1008-1009-1636

Dossier n° 55 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
5 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1008-1009-1636
Titolo:	Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	17
Date:	
adozione quale testo base:	21 gennaio 2020
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il **testo unificato** delle proposte di legge C 1008, C 1009 e C 1636 è stato adottato dalla Commissione Agricoltura in data 21 gennaio 2020. Le proposte di legge C. 1008 e C. 1009, composte di 20 articoli ciascuna, sono pressoché identiche al testo dell'Atto Senato 2914 della XVII legislatura, il cui *iter* non è terminato presso l'altro ramo del Parlamento, dopo che la Camera, in prima lettura, aveva approvato – al termine di un esame di oltre 4 anni - nel settembre 2017, un testo unificato delle proposte di legge C 338, C339, C 521, C 1124, C 4419 e C 4421. La proposta di legge C 1636, composta di 14 articoli, si differenzia da queste, mantenendo, comunque, un impianto simile alle altre. Il testo unificato si compone di **17 articoli**.

L'**articolo 1**, composto di un solo comma, definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo unificato in esame, consistenti in: a) incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile; b) sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale e alla pesca ricreativa e sportiva; c) assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le Regioni per garantire la coesione delle politiche in materia nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

L'**articolo 2** reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Vengono quindi dettati specifici principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari e lo scorrimento del termine per l'espressione del parere stesso, nel caso in cui questo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine stabilito.

L'**articolo 3** prevede interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale e a tal fine estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla [legge 8 agosto 1972, n. 457](#), ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, ricomprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita. Viene demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione di tali interventi.

L'**articolo 4** reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, a tal fine aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 1 della [legge 13 marzo 1958, n. 250](#).

L'**articolo 5** istituisce dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo viene demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'**articolo 6** apporta due modifiche al [decreto legislativo n. 154 del 2004](#), recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'**articolo 7** aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'art. 21-*bis* dell'allegato B, annesso al [DPR n. 642 del 1972](#) sull'imposta di bollo.

L'**articolo 8** prevede, al **comma 1**, che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al [decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641](#) (*Licenza per la pesca professionale marittima*) – che prevede 404 euro per ogni unità adibita - sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Il **comma 2** dispone che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Il **comma 3** prevede che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza. Il **comma 4** dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi. Il **comma 5** prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'**articolo 9** prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività; il **comma 3** sostituisce la lettera g) dell'[articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998](#) (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti prevalentemente (e non solo "esclusivamente", come prevede attualmente tale disposizione), i propri prodotti ittici.

L'**articolo 10** autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988](#), al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.

L'**articolo 11** modifica l'[articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007](#), il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, prevedendo che i rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possano far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva.

L'**articolo 12** reca disposizioni in materia di determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, prevedendo che alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 2511 del codice civile](#) (ossia diversi dalle società cooperative) per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applichi il

canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al [regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](#). Si dispone, inoltre, che alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate per le aree non occupate da strutture produttive, si applichi il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.

L'**articolo 13** che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura (non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 20 dell'[articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012](#)), svolga le funzioni di cui all'[articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004](#), senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'**articolo 14** dispone che un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015; con il medesimo decreto, inoltre, saranno stabilite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e le modalità di attribuzione di talune premialità da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano.

L'**articolo 15** dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'[articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#) (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'**articolo 16** stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

L'**articolo 17** reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che la tassa di concessione governativa di cui al DPR n. 641 del 1972 relativa alle licenze di pesca sia dovuta ogni otto anni; *al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità, ai sensi del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, di riformulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 2 del DPR n. 641/1972 che disciplina in via generale il pagamento delle tasse di concessione governativa*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, comma 2, lettera b) inserisce tra i principi di delega il "coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa".

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che "qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato" (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente, andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare ulteriormente il principio di delega.

La successiva lettera d) reca un principio di delega in materia di "coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea" in materia di pesca ed acquacoltura.

Al riguardo si rileva che il principio, nella sua ampia portata, appare suscettibile di ulteriore specificazione, con particolare riferimento alla relazione tra tale principio di delega e le ordinarie procedure di recepimento

del diritto dell'Unione europea attraverso la legge annuale di delegazione europea.

Con riferimento alle successive lettere e) ed f), *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione*, che appare indicare più oggetti di delega (adeguamento dei tipi di pesca, alla lettera e) e finalità dell'intervento (sostegno del ricambio generazionale e arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, alla lettera f), che autentici principi e criteri direttivi di delega; le due lettere prevedono inoltre la modifica di fonti regolamentari (rispettivamente, il DPR n. 1639 del 1968 e il DPR n. 328 del 1952); sotto quest'ultimo profilo *si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione* al fine di distinguere i principi e criteri direttivi che dovranno trovare attuazione nei decreti legislativi, da un lato, e la previsione, che dovrebbe trovare collocazione in una disposizione autonoma, dell'adeguamento dei citati regolamenti a quanto sarà disposto dai decreti legislativi medesimi, dall'altro lato; ciò al fine di non creare confusione tra le diverse fonti giuridiche;

Il comma 3 dell'articolo 2, prevede che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento").

Al riguardo si rileva che si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Il comma 1 dell'articolo 4 inserisce il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge n. 250/1958; *al riguardo si segnala che, trattandosi di una legge in cui i commi non sono numerati, la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, al paragrafo 10, lettera c), prescrive che i commi aggiuntivi non siano numerati.*